

Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

H:\Resp. Area\orne\DCC\REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.doc

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30.03.2015

Sommario

ART. 1 - FINALITA'	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO	2
ART. 3 – NATURA DELLE ASSOCIAZIONI	2
ART. 4 – TENUTA DELL'ALBO	2
ART. 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO	3
ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO	3
ART. 7 – AMMISSIBILITA' AI BENEFICI ECONOMICI	3
ART. 8 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI	4
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 - FINALITA'

- 1. Il Comune di San Rocco al Porto riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della Comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.
- 2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto comunale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. E' istituito presso il Comune di San Rocco al Porto l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio comunale e che perseguono le finalità di cui all'art. 1.

ART. 3 - NATURA DELLE ASSOCIAZIONI

- 1. Le Associazioni devono svolgere un'azione libera, disinteressata ed autonoma al servizio dell'esperienza individuale ed associata dei cittadini e devono avere uno Statuto ispirato ai principi di democrazia interna e alle norme dell'organismo cui eventualmente aderisce.
- 2. Lo Statuto deve quindi indicare:
 - a. la denominazione dell'Associazione;
 - b. l'oggetto sociale che deve necessariamente escludere ogni scopo di lucro;
 - c. l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nell'associazione per il proseguimento della sua attività
 - d. la devoluzione a fini sociali e culturali del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.
- 3. Le associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme:
 - a. associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile;
 - b. associazione riconosciuta la cui disciplina è regolata dagli artt. 14 a 35 del Codice Civile.

ART. 4 – TENUTA DELL'ALBO

- 1. La Giunta Comunale disciplina nel rispetto del presente regolamento la tenuta dell'Albo delle Associazioni.
- 2. L'iscrizione a tale Albo avviene attraverso la formale richiesta scritta, presentata ai sensi dell'art. 5, da parte delle Associazioni presenti sul territorio comunale, previa compilazione di moduli appositamente predisposti dagli uffici competenti.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune pubblica l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.

ART. 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

- Le Associazioni che intendono essere iscritte per la prima volta all'Albo Comunale devono presentare un'istanza corredata da:
 - a. copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato con l'indicazione del legale rappresentante e della sede sociale:
 - b. relazione delle attività svolte;
 - c. indicazione del numero degli associati.
 - d. elenco delle cariche sociali
 - e. eventuali riconoscimenti o affiliazioni a Ente riconosciuti (ONLUS, Pro-Loco, CSI, UISP, ecc.);
- 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le Associazioni che intendono confermare l'iscrizione all'Albo Comunale devono presentare una relazione sull'attività svolta o in corso di svolgimento, nonché l'aggiornamento del numero degli associati.
- 3. Al fine di una corretta programmazione delle attività dovranno comunicare il programma delle iniziative in programma l'anno successivo.
- 4. Le Associazioni devono, provvedere tempestivamente a comunicare ogni modifica inerente alla ragione sociale, la sede legale nonché le generalità dei rappresentanti delle associazioni.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 1. La cancellazione dall'Albo è disposta dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
 - a. su richiesta dell'Associazione stessa:
 - b. per mancata presentazione, entro i termini previsti dal presente regolamento, della relazione annuale sulle attività svolte o in corso di svolgimento, ovvero nel caso in cui tale attività sia giudicata non conforme alle finalità del presente Regolamento;
 - c. per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione.
- 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
- 3. La presentazione del bilancio è condizione essenziale.

ART. 7 - AMMISSIBILITA' AI BENEFICI ECONOMICI

- 1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è condizione prioritazia per accedere ai benefici quali:
 - a. patrocinio delle iniziative;

- b. utilizzo di immobili ed attrezzature comunali
- c. affidamento in gestione di impianti di proprietà comunale in regime di convenzione;
- d. stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale
- e. contributi in denaro o sotto altre forme

ART. 8 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

- Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli Associati.
- 2. Le Associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i..

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.